

8. **D.L. 11 LUGLIO 1996, N. 366 E D.L. 6 SETTEMBRE 1996, N. 467, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, CON LA LEGGE 7 NOVEMBRE 1996, N. 569 - PROROGA E SOSPENSIONE DI TERMINI PER I SOGGETTI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI NELLE PROVINCE DI LUCCA, MASSA CARRARA, UDINE E PORDENONE NEL MESE DI GIUGNO 1996.**

Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2449 del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno 1996, concernenti interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 19 giugno 1996 sul territorio delle province di Lucca e Massa Carrara e del giorno 22 giugno 1996 sul territorio delle province di Udine e Pordenone.

Le disposizioni normative in argomento hanno concesso benefici alle aziende operanti nei territori colpiti da eventi alluvionali nel giugno 1996.

Trattasi di sospensione di termini per il pagamento di contributi previdenziali e rate di imposta, nonché di dilazioni dei relativi debiti con abbuono degli interessi.

9. **LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662
NUOVO REGIME SANZIONATORIO DELLE OMISSIONI E DELLE
EVASIONI CONTRIBUTIVE**

Nel supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" - Serie Generale - del 28 dicembre 1996, n. 303, è stata pubblicata la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".

Detto provvedimento di legge, all'art. 1 - commi da 217 a 225 - ha riconfermato, con alcune modificazioni, la nuova disciplina delle somme aggiuntive in caso di ritardato o omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, già introdotta dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 538, decaduto per mancata conversione nei termini.

Restano, comunque, validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto D.L. n. 538/1996 (comma 233).

Il nuovo regime sanzionatorio, in vigore dal 1 gennaio 1997, sostituisce quello previsto dalla Legge 29-2-1988, n. 48, per esplicita abrogazione dei commi da 1 a 5 dell'art. 4.

Un'importante innovazione è costituita dal fatto che, nella sua misura massima, la nuova somma aggiuntiva, determinata in ragione d'anno, non può superare il 100 per cento dell'ammontare dei contributi omessi o tardivamente versati, a differenza di quanto stabiliva la Legge n. 48/1988, che prevedeva il raggiungimento del 200 per cento.

La normativa in esame ribadisce al comma 217, lettere a) e b), quanto già definito dalla Legge n. 48/1988 e cioè misure sanzionatorie differenziate, in dipendenza di ipotesi diverse di inadempienza, distinguendo così fra il mancato versamento contributivo conseguente ad omissione e quello conseguente ad evasione.

Infatti, mentre alla lettera a) dell'art. 1, - comma 17 - è contemplato il "caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie", la lettera b) prevede, invece, il "caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero".

Si devono ricomprendere nella lettera a) tutti i casi in cui l'Ente sia in possesso - purché pervenute alle dovute scadenze periodiche - delle distinte di versamento o di altri simili documenti da cui si rilevino il periodo e l'ammontare dei contributi, nonché i nominativi degli agenti beneficiari; documenti ai quali, successivamente, abbia fatto seguito o meno il versamento in tutto o in parte del contributo.

La somma aggiuntiva, in ragione d'anno, risulterà pari al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni, con la Legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti, a differenza della precedente normativa che prevedeva una maggiorazione di cinque punti.

Quanto previsto, invece, alla lettera b), verrà applicato in tutti gli altri casi (distinte insolite inviate dopo il termine di scadenza dell'adempimento contributivo; evasioni riscontrate a seguito di visita ispettiva; mancato pagamento o pagamento parziale dei minimi). Al riguardo, è dovuta la somma aggiuntiva e una sanzione "una tantum" da graduare secondo i criteri che verranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con Ministro del tesoro, da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi, in relazione alla entità dell'evasione e al comportamento complessivo del contribuente.

Pertanto, nel caso l'ispettore accerti l'invio all'Ente delle distinte di versamento o di altri documenti come sopra specificati, per l'applicazione delle penali di cui trattasi, si dovrà verificare il termine di inoltro dei predetti documenti.

Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte dell'Ente e comunque entro 6 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, la sanzione "una tantum" è dovuta nella misura del 30 per cento, sempreché il versamento dei contributi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.

Al riguardo, si precisa, che la gradualità della predetta sanzione, fissata con il D.M. 23 dicembre 1996, pubblicato sulla G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1997, si richiama alle norme contenute nell'art. 1 del D.L. n. 538/1996, decaduto per mancata conversione e pertanto, allo stato attuale, la stessa risulta non applicabile in considerazione delle modifiche normative apportate dalla Legge n. 662.

Il comma 218 dell'art. 1 della Legge stessa prevede la somma aggiuntiva in ragione d'anno pari al tasso di differimento e di dilazione "nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciute in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli Enti impositori". Tale norma è applicabile per l'ENASARCO, ad esempio, quando sia sorta contestazione giudiziale sulla natura del rapporto o siano state riscontrate, anche in sede di ricorso amministrativo, oggettive ragioni di incertezza.

Anche in questo caso la somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi non versati entro la scadenza di legge.

Una deroga alla normativa di carattere generale è prevista ai commi 220 e 224 dell'art. 1 della Legge n. 662, i quali stabiliscono che la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali nei casi di:

1 - procedure concorsuali pendenti, sempreché sussista il pagamento integrale dei contributi e spese;

- 2 - mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuto a oggettive incertezze interpretative di particolare rilevanza, connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, o a fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza;
- 3 - imprese che hanno in corso crisi aziendali, anche relative a ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

Per il caso previsto al punto 1, i criteri di riduzione della somma aggiuntiva saranno fissati dagli Enti impositori; mentre per i casi previsti ai punti 2 e 3, la riduzione è accordata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli Enti impositori.

In quest'ultima evenienza, tuttavia, i soggetti che abbiano presentato domanda di riduzione delle penalità possono regolarizzare, in attesa del relativo provvedimento ministeriale, la posizione debitoria mediante corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura dell'interesse di legge.

Qualora, nel termine successivo di sei mesi dalla data di presentazione della istanza, non intervenga il provvedimento ministeriale autorizzativo, l'Ente provvederà all'addebito delle somme aggiuntive nella misura ordinaria.

Il comma 222 dell'art. 1 della Legge n. 662 stabilisce, inoltre, che il pagamento di quanto previsto dalla presente normativa estingue le obbligazioni per sanzioni amministrative di cui all'art. 35 della Legge 24/11/1981, n. 689.

In deroga alla normativa sovraesposta, per le regolarizzazioni contributive effettuate in ritardo entro il 16-3-1988 e relative a tutto il terzo trimestre 1987, trova applicazione la penale al tasso annuo del 13 per cento entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi versati, prevista al comma 6 dell'art. 4 della Legge n. 48/1988, non abrogata.

Si conferma, altresì, la deroga di cui alla Legge n. 166/1991 per i contributi pagati in ritardo entro il 2-4-1991 e relativi a tutto il secondo trimestre 1990, che prevede l'applicazione della sanzione civile ridotta al tasso annuo dell'8 per cento, entro il limite massimo del 40 per cento dei contributi a condizione che la stessa sia pagata entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ente.

Giova precisare che a coloro che abbiano già provveduto, entro il 31 dicembre 1996, al pagamento delle somme aggiuntive sulla base delle precedenti disposizioni, non può essere applicata la nuova normativa, trattandosi di partite debitorie già definite.

10. PEREQUAZIONE AUTOMATICA DEFINITIVA DELLE PENSIONI PER L'ANNO 1995 ED EFFETTO DAL 1 GENNAIO 1996; ART. 1 - DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 20 NOVEMBRE 1996 IN G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1996

L'art. 14 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha disposto che, con effetto dal 1995, il termine stabilito ai fini della perequazione automatica delle pensioni dall'art. 11 - comma 1 - del D.L. 30-12-1992, n. 503 e successive modificazioni ed integrazioni (adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1 novembre di ciascun anno), viene differito al 1 gennaio successivo di ogni anno.

L'art. 1 del Decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 20 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1995, ha determinato in via provvisoria la percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni per l'anno 1995 in misura pari a + 5,2 dal 1 gennaio 1996 salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

L'art. 1 del Decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 20 novembre 1996, pubblicato sulla G.U. n. 277 del 26 novembre 1996, ha accertata in via definitiva - nella misura pari al 5,4% dal 1 gennaio 1996 - la percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni per l'anno 1995 con decorrenza dal 1 gennaio 1996, determinando, con detto articolo, il conguaglio pari a + 0,2% derivante dallo scostamento tra il valore della percentuale di variazione accertata dall'ISTAT (+5,4) e la percentuale di variazione (+5,2) già programmata con il citato decreto del 20 novembre 1995.

Dal confronto fra il valore della percentuale di variazione come determinata con il decreto interministeriale del 20 novembre 1995 ed il valore della percentuale effettivamente accertata con il decreto interministeriale del 20 novembre 1996, è derivato il sottoindicato scostamento:

Valore della percentuale di variazione determinata in via programmatica per l'anno 1995 ed effetto dal 1° gennaio 1996	Valore della percentuale di variazione effettivamente determinata per l'anno 1995 ed effetto dal 1° gennaio 1996	Conguaglio derivante dagli scostamenti tra i valori delle percentuali
1° gennaio 1996 +5,2%	1° gennaio 1996 + 5,4%	+0,2%

Pertanto, detta percentuale di variazione da applicare alle pensioni erogate dall'Enasarco aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1996, si calcola, a far data dal 1 gennaio 1996, ai sensi dell'art. 24 commi 4 e 5 della Legge 28-2-1986, n. 41, per intero sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito dall'I.N.P.S.

Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo, detta percentuale è ridotta al 90 per cento. per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo, la percentuale è ridotta al 75 per cento.

Riepilogando, alla luce del nuovo valore di percentuale di variazione, il calcolo definitivo dell'aumento di perequazione delle pensioni per l'anno 1995, risulta essere, dal 1 gennaio 1996, il seguente:

TABELLE PER IL CALCOLO DEGLI AUMENTI PER PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI ENASARCO PER L'ANNO 1995 ED EFFETTO DAL 1 GENNAIO 1996:

TABELLA A

Periodo	Minimo INPS all'1/1/1994	Fasce importo di pensione	Aumento
Anno 1995	L. 626.450	a) sino a L. 1.252.900 b) da L. 1.252.901 a L. 1.879.350 c) da L. 1.879.351 in poi	5,4% 4,86% 4,05%

Per cui, partendo dal minimo ENASARCO al 1 novembre 1994 pari a L. 370.250, il minimo di pensione Enasarco dal 1 gennaio 1996 è il seguente:

TABELLA B

$L. 370.250 + 5,4\% = 370.250 + 19.993 = L. 390.250$ (arrotondato), minimo dall'1-1-1996

Il minimo di pensione I.N.P.S. al 1 novembre 1994 pari a L. 626.450 è quindi passato, dal 1 gennaio 1996, a L. 660.300 (arrotondate).

Il conguaglio derivante dallo scostamento tra il valore della percentuale di variazione determinata in via previsionale ed il valore della percentuale di variazione effettivamente accertata, sarà calcolata in occasione della liquidazione dei ratei di pensione di uno dei prossimi bimestri dell'anno 1997.

Alle pensioni congelate, ai sensi dell'art. 6 - comma 7 - della Legge 638/1983, l'aumento si applica sull'importo della pensione da calcolo, rideterminata a norma del comma 6, dell'art. 6 della legge medesima. Ovviamente, se in conseguenza di detta perequazione l'importo della pensione da calcolo risultasse, alle singole scadenze, inferiore a quello del trattamento "congelato", dovrà essere garantito l'importo congelato.

11. PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI PER L'ANNO 1996 ED EFFETTO DAL 1 GENNAIO 1997; ART. 2 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 20 NOVEMBRE 1996 IN G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1996.

L'art. 14 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha disposto che, con effetto dal 1995, il termine stabilito ai fini della perequazione automatica delle pensioni dall'art. 11 - comma 1 - del D.L. 30-12-1992, n. 503 e successive modificazioni ed integrazioni (adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1 novembre di ciascun anno), è differito al 1 gennaio successivo di ogni anno.

L'art. 2 del Decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 20 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1996, ha determinato la percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni per l'anno 1996 in misura pari a + 3,8% dal 1 gennaio 1997, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Pertanto, detta percentuale di variazione da applicare alle pensioni erogate dall'Enasarco aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1997, si calcola, a far data dal 1 gennaio 1997, ai sensi dell'art. 24 commi 4 e 5 della Legge 28-2-1986, n. 41, per intero sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'I.N.P.S..

Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo, detta percentuale è ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo, la percentuale è ridotta al 75 per cento.

TABELLE PER IL CALCOLO DEGLI AUMENTI PER PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI ENASARCO PER L'ANNO 1996 ED EFFETTO DAL 1 GENNAIO 1997:

TABELLA A

Periodo	Minimo INPS all'1/11/1996	Fasce importo di pensione	Aumento
Anno 1996	L. 660.300	a) sino a L. 1.320.600 b) da L. 1.320.601 a L. 1.980.900 c) da L. 1.980.901 in poi	3,8% 3,42% 2,85%

Per cui, partendo dal minimo ENASARCO al 1 gennaio 1996 pari a L. 390.250, il minimo di pensione ENASARCO dal 1 gennaio 1997 è il seguente:

TABELLA B

$L. 390.250 + 3,8\% = 390.250 + 14.829 = L. 405.100$ (arrotondato), minimo dall'1-1-1997
--

Il minimo di pensione I.N.P.S. al 1 gennaio 1996 pari a L. 660.300 è quindi passato, dal 1 gennaio 1997, a L. 685.400 (arrotondate).

Alle pensioni congelate, ai sensi dell'art. 6 - comma 7 - della Legge 638/1983, l'aumento si applica sull'importo della pensione di calcolo, rideterminata a norma del comma 6, dell'art. 6 della legge medesima. Ovviamente, se in conseguenza di detta perequazione l'importo della pensione da calcolo risultasse, alle singole scadenze, inferiore a quello del trattamento "congelato", dovrà essere garantito l'importo congelato.

12. REQUISITI REDDITUALI PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE PER L'ANNO 1996; ART. 2 - COMMA 14 - DELLA LEGGE 8-8-1995, N. 335.

La normativa concernente l'istituto dell'integrazione al trattamento minimo di pensione in dipendenza del reddito è stata introdotta, a far data dal 1 ottobre 1983, dall'articolo 6 del D. L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, con la Legge 11 novembre 1983, n. 638.

L'art. 2 - comma 14 - della Legge 8-8-1995, n. 335, ha così disposto ai fini dell'integrazione al trattamento minimo di pensione: "All'articolo 6 - comma 1 - lettera b), del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni della Legge il novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 4 - comma 1 - del D.L. 30-12-1992, n. 503, le parole: «tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «quattro volte»".

Pertanto, a norma dell'articolo 6 della Legge 638/1983, come modificato dall'art. 4 del D.L. 30-12-1992, n. 503, dall'art. 11 - comma 38 - della Legge 24-12-1993, n. 537, e dall'art. 2 - comma 14 - della Legge 8-8-1995, n. 335, con effetto dall'anno 1995, l'integrazione al trattamento minimo di pensione non spetta ai soggetti che posseggano:

- a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'I.N.P.S., calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno;
- b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a) ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo medesimo.

ANNO 1996

Per l'anno 1996 e quindi per le pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio 1996, l'integrazione al trattamento minimo, non spetta:

1- pensionati non coniugati ovvero coniugati ma legalmente ed effettivamente separati

-se il pensionando ha redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'I.N.P.S., calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio e cioè:

Anno 1996 = L. 17.135.300 = limite di reddito personale dato da $L. 659.050 \times 13 \times 2$;

2- pensionati coniugati e non legalmente ed effettivamente separati

a) se il pensionato ha redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio e cioè:

Anno 1996 = L. 17.135.300 = limite di reddito personale dato da $L. 659.050 \times 13 \times 2$;

b) se il pensionato ha redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a), oppure redditi cumulati con quelli del coniuge assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo e cioè:

Anno 1996 = L. 34.270.600 = limite di reddito personale dato da $L. 659.050 \times 13 \times 4$

LIMITE DI REDDITO CONIUGALE CHE ESCLUDE L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO**A) - PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL'ANNO 1994**

ANNO 1994: oltre L. 39.152.750
(limite di reddito cumulato dato da L. 602.350 x 13 x 5)

ANNO 1995: oltre L. 40.719.250
(limite di reddito cumulato dato da L. 626.450 x 13 x 5)
ANNO 1996: oltre L. 42.838.250
(limite di reddito cumulato dato da L. 659.050 x 13 x 5)

B) - PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1994

ANNO 1995: oltre L. 32.575.400
(limite di reddito cumulato dato da L. 626.450 x 13 x 4)
ANNO 1996: oltre L. 34.270.600
(limite di reddito cumulato dato da L. 659.050 x 13 x 4)

Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le relative anticipazioni, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione del reddito l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo.

Circa il computo dei redditi, è opportuno precisare che ai sensi dell'art. 11 - comma 38 - della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha apportato modificazioni all'art. 4 del D.L. 30-12-1992, n. 503, ai fini dell'integrazione al trattamento minimo delle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1994, è rimasta in vigore la disciplina già vigente che non prevedeva l'esclusione dal computo dei redditi delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata che, pertanto, per le suddette pensioni, si debbono continuare a valutare.

Qualora il reddito personale o cumulato risulti inferiore ai limiti previsti "l'integrazione è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso".

13. D.L. 3/2/1993, N. 29 - D. L. 10/11/1993, N. 470 - D. L. 23/12/1993, N. 546 - ARTT. DA 26 A 30 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 6/7/1995, RELATIVO AL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in data 30/9/1996, con provvedimento n. 173/96, ha riformulato la propria delibera n. 132/95 del 28/7/1995, recante disposizioni attuative della disciplina legislativa di cui all'art. 59 del D.L.vo n. 29 del 1993.

Detta riformulazione è stata attuata allo scopo di adeguare la terminologia usata per le sanzioni disciplinari a quelle previste dal codice disciplinare di cui all'art. 28 del vigente C.C.N.L.

Si riporta, di seguito, il dispositivo della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 173/96 del 30/9/1996, sopracitata: a) presso la Direzione Generale è individuato l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, competente per l'irrogazione di sanzioni più gravi del rimprovero scritto (censura). L'ufficio è composto dal Direttore Generale, dal Capo del Servizio del Personale, da un Dirigente e da un segretario con qualifica non inferiore all'VIIIa. Per ciascuno dei tre membri e per il segretario è previsto un supplente qualora i membri e il segretario per impedimento, incompatibilità o qualora ricorra una delle ipotesi di ricusazione o astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c., non possano partecipare alla seduta.

Alla nomina dei componenti del suddetto Ufficio provvederà il Presidente dell'Ente con propria deliberazione. L'Ufficio, su segnalazione del Dirigente dell'Unità funzionale a cui il dipendente è assegnato o di chi ne fa le veci, contesta gli addebiti al dipendente stesso, istruisce il procedimento disciplinare, proscioglie od irroga la sanzione tra quelle indicate nell'art. 28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro citato in premessa, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al primo comma dello stesso art. 28.

Per la validità delle riunioni dell'Ufficio è necessaria la presenza di tutti i membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti, in seduta riservata.

Dell'irrogazione della sanzione deve essere data comunicazione scritta al dipendente ed al Dirigente dell'Unità funzionale cui il dipendente appartiene nonché, unitamente ad una copia del provvedimento, al Servizio del Personale per l'acquisizione agli atti del fascicolo del dipendente e per gli eventuali adempimenti connessi all'applicazione della sanzione.

Qualora l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato;

b) nel caso in cui le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e rimprovero scritto (censura), il Dirigente dell'Unità funzionale in cui il dipendente presta servizio provvede direttamente. Negli altri casi, il Dirigente dell'Unità funzionale segnala, entro dieci giorni, all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In caso di mancata comunicazione, nel termine predetto, si dà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione;

c) ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa contestazione scritta dell'addebito al dipendente, da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre venti giorni da quando l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari è venuto a conoscenza del fatto.

L'impiegato viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La convocazione scritta per la difesa del dipendente non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto.

Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.

Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centoventi giorni dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data il procedimento si estingue.

Al dipendente o, su sua espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.

Del rimprovero verbale deve essere redatto processo verbale, in duplice copia, a cura del Dirigente dell'Unità funzionale, alla presenza del dipendente. Di dette copie, una deve essere conservata dal Dirigente dell'Unità funzionale e l'altra deve essere trasmessa dal Dirigente stesso al Servizio del Personale per essere acquisita nel fascicolo del dipendente.

Il Dirigente dovrà, altresì, trasmettere copia del provvedimento di rimprovero scritto (censura) adottato al Servizio del Personale per l'inserimento nel fascicolo del dipendente;

d) nel giorno in cui viene sentito a sua difesa, l'impiegato può richiedere l'applicazione di una sanzione ridotta, ma in tal caso la sanzione stessa non è più suscettibile di impugnazione davanti al Collegio arbitrale di cui al successivo punto

e). L'eventuale applicazione della sanzione ridotta potrà essere adottata secondo i seguenti criteri:

- la sanzione del rimprovero scritto (censura) è sostituita da un rimprovero verbale;

- le sanzioni della multa (di importo variabile fino a un massimo di quattro ore di retribuzione) e della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione, fino a un massimo di dieci giorni, sono ridotte di un terzo.

Le sanzioni del licenziamento con preavviso e senza preavviso, non essendo passibili di riduzione, possono essere sempre impugnate innanzi al Collegio arbitrale;

e) entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi ad un Collegio arbitrale costituito e funzionante come appresso precisato. Il Collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.

Il Collegio arbitrale ha sede presso la Direzione Generale dell'Ente in Roma ed è composto da due rappresentanti dell'amministrazione, da due rappresentanti dei dipendenti e da un esterno all'Ente, con funzione di presidente.

Ai fini della costituzione del Collegio arbitrale, il Presidente dell'Ente, sentite le Organizzazioni Sindacali, stabilisce le modalità per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'Ente e di dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti.

In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del Tribunale del luogo in cui siede il Collegio.

I rappresentanti di cui al terzo comma stabiliscono criteri oggettivi per individuare i componenti del Collegio, il sistema di rotazione degli stessi e di assegnazione dei procedimenti disciplinari, nonché i criteri per disciplinare la sostituzione del componente in caso di assenza o impedimento. In materia di astensione o ricusazione dei componenti del Collegio arbitrale si osservano gli artt. 51 e 52 c.p.c.

Il segretario ed il supplente del segretario sono nominati con provvedimento del Direttore Generale tra gli impiegati dell'Ente con qualifica non inferiore all'VIIIa.

Il provvedimento di nomina dei componenti di ogni Collegio è adottato dal Presidente dell'Ente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti;

f) ad eccezione del licenziamento, con o senza preavviso, non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Il decorso dei termini di cui ai punti precedenti è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il

decorso abbia avuto inizio durante il periodo di sospensione di cui al presente comma, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente delibera, si rinvia all'art. 59 del D.L. 3/2/1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, al Capo V ("Norme disciplinari") - artt. da 26 a 30 - del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, citato in premessa, nonché alle norme del Capo X ("Disciplina") del Regolamento Organico del Personale, nelle parti in cui non risultino in contrasto con il predetto art. 59 e con il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro".

14. MODIFICHE REGOLAMENTARI DEI FONDI INTEGRATIVI DI PREVIDENZA DEGLI ENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 70/1975.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è intervenuto sulla questione emanando, in data 30/3/1996, la circolare che si riporta di seguito:

"Da parte di taluni Enti è stata rappresentata l'esigenza che in ordine alle modifiche della normativa regolamentare dei fondi di cui all'oggetto, da apportare a seguito dell'articolo 15 della Legge n. 724/1994 e dell'articolo 39 - comma 1 - del CCNL/1995, siano dettate linee guida per soluzioni, per quanto possibile omogenee per il comparto, dirette ad assicurare l'effettiva funzione integrativa dei fondi medesimi in conformità della loro originaria natura e finalità.

Avuto riguardo alle risultanze della conferenza dei servizi tenutasi il 29 marzo u.s., fra i rappresentanti dei Ministeri del lavoro e del tesoro, a conclusione di incontri a livello tecnico, si indicano i principi informatori della nuova disciplina.

1) Decorrenza

Le modifiche della disciplina regolamentare dei fondi in argomento, come espressamente previsto dall'articolo 39 - 12 comma - del CCNL/1995, non potranno che avere decorrenza dal 1 gennaio 1995, con validità riferita alla durata del vigente contratto collettivo.

2) Omogeneizzazione delle basi di calcolo

L'inclusione della i.i.s. nel calcolo differenziale e l'esigenza di ripristinare la funzione integrativa dei fondi richiedono che siano messi a confronto elementi retributivi omogenei (stipendio ed eventuali voci fisse e continuative, ivi compresa la i.i.s.).

3) Minimo garantito

Rilevato che il nuovo sistema di calcolo derivante dalla omogeneizzazione delle basi messe a confronto può non assicurare a tutto il personale iscritto una adeguata integrazione, si conviene sulla opportunità della previsione di un "minimo garantito".

L'importo minimo individuale dovrà essere pari allo 0,50% della retribuzione imponibile del fondo, per ogni anno di servizio utile, fino ad un massimo del 20% in presenza di 40 anni di servizio e, comunque, non dovrà essere inferiore alla misura del trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria, aumentato del 25%, per 40 anni di servizio.

4) Tetto del trattamento pensionistico complessivo

Il trattamento pensionistico annuo complessivo non potrà comunque essere superiore all'importo della retribuzione annua utile, presa in considerazione ai fini del calcolo della prestazione spettante secondo la normativa vigente nell'a.g.o..

5) Pensioni liquidate fino al 31/12/1994 Si conviene per l'inserimento nei provvedimenti modificativi della disciplina dei fondi di una disposizione quale quella contenuta nelle delibere INAIL e INPS, intesa a confermare la validità della previgente disciplina sulla corresponsione

della i.i.s. per le pensioni liquidate fino al 31/12/1994, trovando tale previsione riscontro nel disposto del comma 5 dell'articolo 15 della Legge n. 724/1994.

Dalle proiezioni finanziarie, per il triennio 1995-1997, esaminate nelle riunioni tecniche è emerso che gli oneri connessi alle modifiche regolamentari nei sensi sopra esposti non sono maggiori di quelli sostenuti secondo la normativa vigente fino al 31 dicembre 1994, a titolo di trattamento integrativo del fondo e di i.i.s. a carico degli Enti.

Le delibere modificative della disciplina dei fondi dovranno essere inviate, per la prescritta approvazione, ai Ministeri vigilanti, eccezione fatta per quelle degli enti di cui alla Legge n. 88/1989, immediatamente esecutive ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della predetta legge."

15. CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 1996

La "contrattazione decentrata" per il 1996 si è tenuta in due fasi: la prima, il 23 luglio; la seconda, nei giorni 11 e 19 novembre 1996.

In particolare, si è convenuto quanto segue:

"a) il Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente viene integrato - ai sensi dell'art. 4 - comma 1 - dell'ultimo C.C.N.L., biennio 96/97 - da un importo pari a L. 906.000.000 (uguale a quello integrato per l'anno 1995), facendo ricorso alle risorse aggiuntive di cui all'art. 12 - comma 3 - lettera a) del D.P.R. 43/90;

"b) i criteri di corresponsione dei compensi incentivanti la produttività per l'anno 1996 - in linea con quanto stabilito dall'art. 36, commi 3 e 4 del C.C.N.L. del 6/7/1995 - saranno quelli illustrati nell'allegato 1) del presente accordo, con le precisazioni appresso specificate.

Per la determinazione del budget di Servizio - a fronte della realizzazione integrale del progetto di cui al documento "Piani di produttività 1996 - Parte Prima" - verrà attribuito l'indice massimo di produttività "1".

Nell'ipotesi in cui non sia stato possibile realizzare tale progetto per effetto della minore disponibilità di personale verificatasi in corso d'anno, gli obiettivi del Servizio si intendono ugualmente raggiunti qualora, con l'utilizzo dei correttivi previsti dalla metodologia SOLI, la produttività complessiva si attesti sempre sulle misure concordate (1.15 - 1.10 - 1.05). In tal caso, però, il budget del Servizio viene ridotto di una percentuale pari a quella della minore disponibilità verificatasi.

Nel caso in cui invece non ci sia corrispondenza fra minore disponibilità e calo di produttività (e quindi quest'ultima risulti superiore a 1.15), il budget del Servizio viene determinato con l'indice massimo di produttività (cioè 1), ma viene poi ridotto di una percentuale pari alla differenza fra la percentuale della minore disponibilità e quella indicante l'incremento di produttività rispetto all'indice 1.15;

"c) per quanto riguarda la scheda di valutazione individuale, le parti la condividono e concordano di definire a breve un regolamento applicativo."

Sulla base di tale direttiva l'Ente ha adottato la delibera n. 228 del 19 dicembre 1996, con la quale recepiva gli accordi "interventivi con le Federazioni sindacali del personale degli Enti pubblici non economici più rappresentative sul piano nazionale e per l'effetto:

a) il Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente viene integrato - ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ultimo C.C.N.L., biennio 96/97 - da un importo pari a L. 906.000.000 (uguale a quello integrato per l'anno 1995), facendo ricorso alle risorse aggiuntive di cui all'art. 12, comma 3, lettera a) del D.P.R. 43/90;

b) i criteri di corresponsione dei compensi incentivanti la produttività per l'anno 1996 - in linea con quanto stabilito dall'art. 36, commi 3 e 4 del C.C.N.L. del 6/7/1995 - sono quelli stabiliti negli accordi di cui in premessa."

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, d'intesa con il Ministero del Tesoro, ha fornito il nullaosta circa l'applicazione del contenuto della predetta contrattazione, con telegramma del 17 gennaio 1997.

16. DISMISSIONE DEI PATRIMONI IMMOBILIARI DEGLI ENTI PUBBLICI ED INVESTIMENTI. COSTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI.

Il D.L.vo del 16 Febbraio 1996, n. 104, emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 3 - comma 27 - della Legge 8 Agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli Enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, disciplina l'attività immobiliare dei predetti Enti per quanto attiene alla gestione dei beni, alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari secondo principi di trasparenza, economicità e congruità di valutazione economica.

L'art. 10 di tale decreto prevede - ai fini del miglior controllo e indirizzo dell'attività immobiliare medesima e dell'attuazione dei programmi di cessione nel termine massimo di cinque anni - la costituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli Enti, con funzioni di vigilanza ed indirizzo.

Con successivo decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dei lavori pubblici - in data 14 ottobre 1996 è stata dettata la disciplina di tale Osservatorio, determinandone gli aspetti organizzativi e di funzionamento al fine di assicurarne l'operatività. Sono stati, altresì, previsti gli oneri connessi al finanziamento di detto organo a carico di ciascun Ente, in proporzione all'entità del rispettivo patrimonio immobiliare.

17. CONVENZIONE CON ISTITUTI DI CREDITO PER LA CONCESSIONE DI MUTUI IPOTECARI AGLI AGENTI DI COMMERCIO E AL PERSONALE DELL'ENTE

Allo scopo di soddisfare le istanze degli Agenti di Commercio, sia aumentando il numero dei mutui ipotecari concessi, che riducendo i tempi di istruttoria e di erogazione, la Direzione Generale ha vagliato l'opportunità di stipulare una o più convenzioni con Istituti bancari con le quali affidare il servizio, costituendo la contemporanea necessaria provvista. Lo studio condotto ha concretizzato la possibilità di dare incarico ad una o più banche di erogare agli agenti di commercio ed ai dipendenti, in base al Regolamento dell'Ente, i mutui ipotecari, acquistando nel contempo da esse obbligazioni fondiarie.

Di conseguenza, l'Ente ha stipulato, per l'erogazione dei mutui predetti, convenzioni con la Banca Nazionale del Lavoro, la Banca di Roma, il Monte dei Paschi di Siena e l'Istituto Bancario San Paolo di Torino.

I mutui verranno quindi erogati da tali Istituti bancari, sulla base del Regolamento ENASARCO e previa un'istruttoria eseguita dagli Istituti stessi, ai tassi previsti dal Regolamento medesimo, aumentati di uno "spread" annuo pari a 0,63%.

Agli Istituti di credito è stato chiarito che l'Ente dovrà comunque effettuare l'istruttoria preventiva delle istanze per verificare se gli aspiranti mutuatari abbiano diritto, sulla base del vigente Regolamento, alla concessione del mutuo richiesto; solo ad istruttoria conclusa, l'Ente impartirà le relative disposizioni alla banca competente.

Gli agenti di commercio ed i dipendenti dovranno continuare a produrre l'istanza all'Ente che comunicherà loro, in tempi brevissimi, o l'avvenuto accoglimento ed il conseguente inoltro dell'istanza all'Istituto di credito, o l'impossibilità di accoglimento per difetto dei requisiti richiesti dalle norme regolamentari.

18. VERTENZA AGENTI S.I.A.E. - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510

Dopo il susseguirsi di vari decreti legge decaduti per mancata conversione entro i termini costituzionali, con la Legge 28 novembre 1996, n. 608, è stato convertito, con modificazioni, il D.L. 1/10/1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di intervento a sostegno del reddito e nel settore previdenziale. La norma prevede che "le posizioni assicurative costituite dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatarî presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla Legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della Legge 2 febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianità contributiva, previsto dal citato articolo 8".

In virtù della predetta norma l'Ente dovrà restituire tutti i contributi Previdenziali versati dalla SIAE ai propri collaboratori iscritti all'ENASARCO, successivamente al 30-6-83.

Inoltre dovrà corrispondere la pensione a tutti quei collaboratori SIAE che alla data del 30-9-86, già iscritti alla data del 30-6-83, avessero maturato quindici anni di anzianità contributiva, con decorrenza dalla data nella quale, avendo già maturato l'altro requisito del 60° anno di età, avessero presentato la domanda.

19. LEGGE 31-12-1996, N. 675 TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Di tale legge, che propone la tutela del diritto alla riservatezza della persona e delle formazioni giuridico-sociali alle quali questa partecipa, sono stati approfonditi gli aspetti maggiormente rilevanti per l'attività dell'Ente, sia che riguardino la gestione dei dati informatizzati, sia che concernano quelli cartacei.

20. DECRETO LEGISLATIVO 19 MARZO 1996, N. 242: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626, RECANTE ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO"

L'Ente, nell'integrare le misure già adottate in ordine alla sicurezza e alla salute dei lavoratori nel luogo di lavoro, ha fornito puntuali indicazioni circa i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività istituzionale, le misure e le attività di prevenzione adottate, le vigenti norme di sicurezza e le procedure da seguire nelle singole fattispecie.

Capitolo II

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ENTE NEI SUOI VARI SETTORI OPERATIVI

1. LA GESTIONE GENERALE: IL MOVIMENTO FINANZIARIO E LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Il movimento finanziario generale del 1996 è ammontato a L. 21.977,17 miliardi a livello di riscossioni e pagamenti (1995: L. 16.159,62 miliardi + 36,00 %) e a L. 22.286,22 miliardi a livello di accertamenti e impegni (1995: L. 16.276,16 miliardi + 36,92%).

I movimenti dell'entrata e della spesa sono avvenuti regolarmente, secondo la necessità della gestione. Flussi straordinari di cassa si sono presentati in occasione di scadenze di titoli di Stato e sono stati tempestivamente segnalati, sì che il reimpiego ha potuto essere ogni volta immediato.

La collocazione più proficua e tempestiva delle disponibilità di cassa è stata preoccupazione costante dell'Amministrazione. L'avanzo di cassa che si rileva dalla situazione amministrativa (L. 1.588,72 miliardi all'inizio dell'esercizio; L. 1.574,67 miliardi alla fine dell'esercizio) non è indicativo di questa situazione: si tratta infatti di una brevissima giacenza di fine anno in relazione ad impieghi provvisori in titoli di Stato scaduti entro il 31-12-1996 e reimpiegati nei primi giorni del 1997.

La situazione amministrativa al 31-12-1996 evidenzia un avanzo di amministrazione di L. 1.445.474.052.556 di cui il Bilancio di previsione del corrente esercizio 1997 ha già tenuto conto per la somma di L. 1.469.349.336.678.

Pertanto l'avanzo di amministrazione iniziale del Bilancio di previsione 1997 dovrà essere diminuito da L. 1.469.349.336.678 a L. 1.445.474.052.556.

1.a LA GESTIONE GENERALE: I COSTI DI GESTIONE

Le voci significative del conto economico in materia di costi della gestione dell'Ente sono quelle denominate "Oneri per il personale in attività di servizio" e "Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi".